



COMUNE DI VALERA FRATTA

Provincia di Lodi

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 12 del 29/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella **Sala Centro Civico Via Puccini**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Giorgio Bozzini** il Consiglio Comunale.

Partecipa il Il Segretario Comunale **Dott. Gian Luca Muttarini** **In Qualità Di Verbalizzante** Sono Altresì Presenti Il Vice Sindaco E L'ass. **Raffaele Lodise**.

<input checked="" type="checkbox"/> BOZZINI Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/> GABETTA Vittorio
<input checked="" type="checkbox"/> CHIAPPETTA Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/> BASSAN Fabio
<input checked="" type="checkbox"/> PISATI Daniele Giuseppe	<input type="checkbox"/> MEAZZA Marco
<input checked="" type="checkbox"/> GATTI Orietta Carla	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco e sentita una breve relazione del Segretario comunale

Visto l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV, artt.11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere della stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.471 ove, al titolo II, artt.13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere con la stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto l'art.10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia confermato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

Visto l'art.6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art.7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

Visto il D.Lgs. 24 settembre 2015 n.158, con cui – in attuazione dei principi dettati dall'art. 8, comma 1 L. 11 marzo 2014 n.23 – sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alla sanzione applicabile in caso di tardivo pagamento;

Considerato che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabili delle singole norme sanzionatorie;

Ritenuto, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continua e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2014 n.6950;

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- il cons.GABETTA che, nel condividere l'utilità del regolamento a garanzia di tutti i cittadini, sottolinea la assoluta "esagerazione" delle percentuali sanzionatorie applicate soprattutto con riferimento alla occupazione degli spazi. Invita l'Amministrazione a ridurle, tenuto conto che le violazioni possono essere state dovute anche a dimenticanze

- il cons. BASSAN, che esprime analogo giudizio
- il Sindaco, il Vicesindaco, l'Ass. LODISE ed il cons. CHIAPPAETTA che esprimono le loro opinioni sull'argomento; in particolare il Sindaco propone un dimezzamento generalizzato ed integrale dell'entità di tutte le sanzioni stabilite nel regolamento suddetto

Acquisito il sostanziale accordo di tutti i consiglieri presenti

Dato atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. Delibera ed approva il seguente regolamento citato in oggetto nel testo allegato alla presente e composto di n. 16 articoli – dando atto che si approva un testo regolamentare ove è previsto un dimezzamento generalizzato ed integrale dell'entità di tutte le sanzioni stabilite nella proposta regolamentare posta agli atti del consiglio comunale
2. Di comunicare le presenti ai competenti funzionari per i connessi adempimenti .
3. Di dare atto che eventuali disposizioni comunali in contrasto con il presente sono automaticamente abrogate.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Valera Fratta, li 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Giovanna Lori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Valera Fratta, li 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIOVANNA LORI

VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

"La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari. Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Motivi ed osservazioni:

Valera Fratta, li 29/04/2016

Il Segretario Comunale
DOTT. GIAN LUCA MUTTARINI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO

Giorgio Bozzini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gian Luca MUTTARINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetti di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione **originale** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69).

Li 12 MAG. 2016

Il Responsabile delle pubblicazioni
Pedrini Giampiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo comune

è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

è divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000)

Il Segretario Comunale
DOTT. GIAN LUCA MUTTARINI